

## DECISIONE (UE) 2015/798 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

**che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d'ozono**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono <sup>(1)</sup> e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono durante le conferenze delle parti di tale convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016.

*Articolo 2*

1. I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio e conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio esposte nell'addendum della presente decisione.
2. Il Consiglio può rivedere in ogni momento tali direttive di negoziato. A tal fine, la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito dei negoziati a seguito di ogni sessione di negoziato e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.

*Articolo 3*

Nella misura in cui l'oggetto degli emendamenti di cui all'articolo 1 rientra nella competenza concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. DÜKLAVS

<sup>(1)</sup> GUL 297 del 31.10.1988, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GUL 297 del 31.10.1988, pag. 21.

